

CERTIFICAZIONI

Come riportato nel paragrafo 10¹ Delle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature 2019 per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale nella regione Autonoma della Sardegna, con riferimento specifico alle certificazioni, si precisa che è **NECESSARIO CHE TUTTI I SOTTOSCRITTORI PRESENTATORI DELLE LISTE E I CANDIDATI PRODUCANO I CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI.**

¹ § 10. Certificazioni.

Preliminarmente, si rileva che, come asserito dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 1232/2000 del 13 dicembre 2000, in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, NON SI APPLICANO i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 40, come inserite dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011.

Infatti, i procedimenti elettorali e referendari sono disciplinati da una normativa assolutamente "speciale", la quale non può essere derogata da disposizioni di carattere generale che non apportino alcuna espressa modificazione alla normativa specifica.

Di conseguenza, non sono ammesse:

- l'autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000);
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000);
- la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445 del 2000 non indica i certificati elettorali tra quelli ammessi a proroga);
- la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Pertanto, è da ritenere del tutto necessario che i sottoscrittori presentatori delle liste e i candidati PRODUCANO i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i quali devono perciò considerarsi come legittimamente esibiti e del tutto validi.

Ciò posto, allo scopo di garantire la sussistenza della condizione di elettori del comune dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell'Unione europea residenti nel comune, e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti, in capo ai sottoscrittori, il possesso del requisito di cui trattasi.

Tali certificati potranno essere anche collettivi, e dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci nel rilascio di tali certificati, recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti e pertanto deve essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'Autorità governativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per quanto riguarda i candidati, al fine di impedire che i risultati elettorali possano risultare falsati dalla partecipazione alle elezioni di candidati privi dell'elettorato attivo, il testo unico 16 maggio 1960, n. 570, agli articoli 28, quinto comma, e 32, settimo comma, numero 3), richiede esplicitamente che l'atto di presentazione delle candidature sia corredata dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per i cittadini dell'Unione europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 o, qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo.